



CONFINDUSTRIA CUNEO

Unione Industriale della Provincia

STATUTO
CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia
Modificato ed approvato dall'Assemblea del 15 luglio 2026



STATUTO DI CONFINDUSTRIA CUNEO UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA

TITOLO I: PROFILO ORGANIZZATIVO

ART. I VISION E MISSION

Confindustria Cuneo – Unione Industriale della Provincia, in forma abbreviata “Confindustria Cuneo” ha sede legale in Cuneo.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Utilizza i marchi confederali e gli altri segni distintivi del sistema confederale, in conformità con quanto previsto nello statuto di Confindustria e nel relativo regolamento di attuazione.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Generale può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Cuneo esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Cuneo è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ART. 2

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Sono attività istituzionali di Confindustria Cuneo:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda:
 - a) assistendo le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello, fatta salva l'autonomia di ANCE;
 - b) esaminando e trattando le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedendo alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnando e stimolando le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistendo i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovendo lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Cuneo non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II:

SOCI

ART. 3

PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Possono aderire a Confindustria Cuneo le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Cuneo, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono **soci effettivi**:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Cuneo o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, interessi.
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

La qualifica di socio effettivo è vincolata al puntuale adempimento di quanto previsto dalla delibera contributiva approvata dall'Assemblea ed accertata entro la fine dell'anno solare.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati soggetti che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Cuneo e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 4 DIRITTI DEI SOCI

1. **Per i soci effettivi:** rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; partecipazione ed intervento in Assemblea, elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
2. **Per i soci aggregati:** esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico; possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea e nel Consiglio generale; esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi; possibilità di partecipazione e intervento con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali e, nel caso di forme aggregate e organizzative particolari, anche possibilità di elettorato passivo.
3. Tutti i soci hanno diritto di:
 - avere attestata l'appartenenza al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza a firma del Presidente su apposita modulistica
 - Utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale: inderogabilmente secondo le modalità di seguito indicate e sulla base di quanto previsto nel Brand book;
Autorizzazione dell'Associazione comunicata a Confindustria senza alcuna formalità; non ammessa alcuna finalità commerciale o di business, con relativa vigilanza affidata al Collegio dei Probiviri; ritiro immediato dell'autorizzazione in caso di accertate violazioni ed irrogazione di una sanzione associativa.
4. Modalità grafica di utilizzo del marchio confederale:
 - a) per i Soci effettivi: uso del marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale con possibilità di inserire il marchio Confindustria nella propria denominazione;
 - b) per i Soci aggregati: uso del marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale, accompagnato dalla dicitura "Associato aggregato di Confindustria nella propria denominazione.

ART. 5 DOVERI DEI SOCI

1. Osservare le regole – statuto e regolamenti di attuazione - e ottemperare ai comportamenti – Codice etico e dei valori associativi, delibere degli organi direttivi e di controllo - che derivano dal rapporto associativo con l'organizzazione di appartenenza e dalla partecipazione al sistema confederale.
2. Versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale, possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo.
3. Partecipare attivamente alla vita associativa - con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte – anche promuovendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa.
4. Non assumere iniziative di comunicazione esterna lesive del Sistema o dei suoi rappresentanti o di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza – ovvero da altra componente del sistema - senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
5. Fornire ogni dato documentale/conoscitivo/informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
6. Solo per i soci effettivi: non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. La valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto è rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione.
7. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.

Se viene accertato che il rappresentante di un'impresa associata ricopre una carica associativa apicale in una organizzazione ritenuta concorrente, l'Associazione richiede formalmente all'associato di sanare tale situazione di incompatibilità entro tre mesi, effettuando una scelta tra l'adesione al sistema confederale e il mantenimento dell'incarico nell'organizzazione concorrente. In caso di inadempimento o di inerzia, l'Associazione commina una delle sanzioni previste dal regolamento unico per il sistema.

Inoltre, non è consentito ricoprire incarichi associativi nell'ambito del sistema confederale qualora una o più imprese afferenti al candidato, che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale, siano iscritte ad Associazioni che fanno parte di organizzazioni ritenute concorrenti con Confindustria.

ART. 6

RAPPORTO ASSOCIATIVO

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente di Confindustria Cuneo e deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto e del Codice etico e dei valori associativi.

Le domande vengono approvate dal Presidente e ratificate dal Consiglio di Presidenza.

L'adesione impegna il socio per un anno, salvo proposte contrattuali diverse.

Per chi si associa in corso d'anno, l'adesione è valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta firmata dal legale rappresentante che deve pervenire con raccomandata a.r. o pec entro il 30 giugno.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

ART. 7

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate in conformità all'art. 6;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per fallimento dichiarato;
- d) per espulsione;
- e) per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell'anno solare in corso;
- f) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

In ogni caso, ad eccezione della lettera f), il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 6, e in particolare permangono gli obblighi contributivi.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

ART. 8

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Alle spese per il funzionamento dell'Associazione provvedono le imprese associate con il versamento:

- a) della quota di iscrizione;
- b) di un contributo associativo annuo;
- c) di una eventuale quota integrativa.

La misura di dette quote e le modalità di riscossione sono fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi dovuti dal socio all'Associazione e alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa, provvede direttamente Confindustria Cuneo secondo criteri e modalità concordati con Confindustria.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese iscritte in regola con il versamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti dalla delibera contributiva.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 9

SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi;
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica;
4. Espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad

adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari; l'espulsione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna.

5. Radiazione del rappresentante in Associazione: anch'essa deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna.
6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III:

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di Confindustria Cuneo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori Contabili.

ART. II ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea, fornendone adeguata documentazione.

L'Associazione segnala ai propri Soci eventuali situazioni di irregolarità contributiva, in tempo utile per assicurare l'espressione del voto in Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e non concorrono alla determinazione del quorum.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

Ogni socio effettivo dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi dovuti alla data definita nella convocazione dell'Assemblea, secondo la seguente tabella:

Da €	A €	Voti
€ -	€ 4.000,00	1
€ 4.000,01	€ 8.000,00	2
€ 8.000,01	€ 12.000,00	3
€ 12.000,01	€ 16.000,00	4
€ 16.000,01	€ 20.000,00	5
€ 20.000,01	€ 24.000,00	6
€ 24.000,01	€ 28.000,00	7
€ 28.000,01	€ 32.000,00	8
€ 32.000,01	€ 36.000,00	9
€ 36.000,01	€ 40.000,00	10
€ 40.000,01	€ 44.000,00	11
€ 44.000,01	€ 48.000,00	12
€ 48.000,01	€ 52.000,00	13
€ 52.000,01	€ 56.000,00	14
€ 56.000,01	€ 60.000,00	15
€ 60.000,01	€ 64.000,00	16
€ 64.000,01	€ 68.000,00	17
€ 68.000,01	€ 72.000,00	18
€ 72.000,01	€ 76.000,00	19
€ 76.000,01	€ 80.000,00	20
€ 80.000,01	€ 84.000,00	21
€ 84.000,01	€ 88.000,00	22
€ 88.000,01	€ 92.000,00	23
€ 92.000,01	€ 96.000,00	24
€ 96.000,01	€ 100.000,00	25
€ 100.000,01	€ 104.000,00	26
€ 104.000,01	€ 108.000,00	27
€ 108.000,01	€ 112.000,00	28
€ 112.000,01	€ 116.000,00	29
€ 116.000,01	€ 120.000,00	30
€ 120.000,01	€ 124.000,00	31
€ 124.000,01	€ 128.000,00	32
€ 128.000,01	€ 132.000,00	33
€ 132.000,01	€ 136.000,00	34
€ 136.000,01	€ 140.000,00	35
€ 140.000,01	€ 144.000,00	36
€ 144.000,01	€ 148.000,00	37
€ 148.000,01	€ 152.000,00	38
€ 152.000,01	€ 156.000,00	39
€ 156.000,01	€ 160.000,00	40
oltre 160.000,01	Attribuzione di 1 voto in più ogni € 4.000,00 o frazione di € 4.000	

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, se non associati, i Revisori Contabili, i Probiviri ed il Direttore.

ART. 12

RIUNIONI, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta l'anno;
- b) in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale con una maggioranza qualificata o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo pec o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un settimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, incluse le schede nulle, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore di Confindustria Cuneo o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso da comunicarsi entro 15 giorni.

ART. 13 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) approvare la delibera contributiva;
- c) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- d) eleggere su proposta del Consiglio Generale il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il programma e gli indirizzi di attività;
- e) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- f) eleggere i Provisori ed i Revisori Contabili;
- g) modificare lo statuto;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori.

ART. 14 CONSIGLIO GENERALE – COMPOSIZIONE

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) tutti i Past President purchè espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, di contenuto elettivo e non;
- d) i Presidenti delle Sezioni di categoria.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale:

- a) dieci componenti eletti dall'Assemblea;
- b) ventisette rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni di categoria, ripartiti secondo il seguente sistema di calcolo:
 - . Contribuzione realmente dovuta dagli aderenti alla sezione con una incidenza del 60%
 - . Numero dei soci effettivi aderenti alla sezione: 40%
- c) un componente espresso dai soci aggregati dell'Associazione in forma individuale attraverso un collegio elettorale costituito specificamente se il loro numero supera i trenta;
- d) fino a cinque componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza di Confindustria Cuneo. La nomina ha durata biennale e può essere rinnovata;
- e) tre componenti designati dal Gruppo Giovani Imprenditori;
- f) quattro componenti designati dal Comitato Piccola Industria;
- g) se nominati dal Presidente, gli Special Advisor, che si intendono invitati permanenti.

Ai fini dell'elezione dei componenti spettanti all'Assemblea, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. Nell'ambito di una lista di candidati superiore al numero degli eligendi, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

In caso di numero di candidati non superiore al numero di eligendi sarà possibile la votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.

I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione degli anni pari.

I componenti eletti sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi allo stesso titolo.

Del Consiglio Generale non può far parte allo stesso titolo più di un rappresentante della stessa impresa.

Ai fini della ricostituzione del Consiglio Generale il Presidente provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'anno di scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del nuovo Consiglio Generale nelle persone di coloro che già sono nominati.

I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti progressivamente dai primi candidati votati e non eletti. In assenza sono eletti nella prima Assemblea utile.

Nel caso di cessazione di componenti eletti dalle Sezioni, il nuovo componente dovrà essere nuovamente eletto dall'Assemblea della Sezione. Per i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori e del Comitato Piccola Industria, provvedono alla loro sostituzione le rispettive istanze. I componenti così nominati e quelli eventualmente eletti nel biennio rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Generale.

Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non siano intervenuti alle riunioni per cinque volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

I componenti dichiarati decaduti non sono immediatamente rieleggibili per il biennio successivo.

Se non già componenti ad altro titolo, partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, i componenti degli organi direttivi confederali rappresentanti di imprese associate a Confindustria Cuneo.

ART. 15

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente con avviso spedito con posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio Generale può avvenire in qualunque momento su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente di Confindustria Cuneo e in sua assenza da un Vice Presidente.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione stessa. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è delegabile.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, incluse le schede nulle. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per votazioni riguardanti persone si effettuerà la votazione a scrutinio segreto.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Presidente.

Alla riunione sono invitati i Revisori Contabili ed i Probiviri, senza diritto di voto.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale:

- a) pronunciarsi sulle decisioni di rilevanza generale;
- b) deliberare sulle proposte del Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la delibera contributiva annuale da portare al voto dell'Assemblea;
- d) approvare il conto economico preventivo;
- e) proporre all'Assemblea il Presidente, i Vice Presidenti e approvare gli indirizzi programmatici dei designati;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) su proposta del Consiglio di Presidenza determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- i) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- l) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;

- m) deliberare su tutte le altre questioni che il Consiglio di Presidenza ritenga di sottoporre;
- n) deliberare l'espulsione delle aziende associate, a maggioranza qualificata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile.

ART. 17 COMPOSIZIONE, MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori, che assumono la carica di Vice Presidenti;
- d) se nominati dal Presidente, gli Special Advisor, che si intendono invitati permanenti.

È inoltre facoltà del Presidente far intervenire alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, altre persone, anche esterne all'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne facciano richiesta due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di votazione palese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

ART. 18 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione associativa a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;

- c) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- d) ratificare le domande di adesione;
- e) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- f) approvare su proposta del Presidente le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- g) esercitare d'urgenza i poteri del Consiglio Generale salvo successiva ratifica;
- h) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- i) recepire suggerimenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio Generale;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- m) approvare e modificare il regolamento interno che fissa le norme che disciplinano l'attività del personale.

ART. 19 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 20 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- g) l'assunzione, il licenziamento e la definizione del trattamento economico del Direttore;
- h) Può nominare fino a 5 Special Advisor, ai quali vengono assegnate deleghe tematiche ulteriori rispetto a quelle affidate ai Vice Presidenti.

Gli Special Advisor sono invitati permanenti di diritto in Consiglio di Presidenza e in Consiglio Generale.

Sono inoltre delegati al Presidente tutti i compiti non espressamente attribuiti dal presente statuto agli altri organi direttivi.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

ART. 20

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici, elettivi e non.

In mancanza degli stessi, la Commissione potrà essere completata con il sorteggio, a cura del Collegio dei Probiviri, del numero mancante di componenti, all'interno di un elenco che comprenda almeno due nominativi in più del numero dei componenti da eleggere, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri.

All'interno dell'elenco dei nominativi dal quale estrarre i Saggi, è possibile inserire componenti del Consiglio Generale che non siano anche membri del Consiglio di Presidenza.

Il componente del Consiglio Generale che dovesse essere estratto, non partecipa al voto di designazione del nuovo Presidente.

La Commissione di designazione si insedia dopo un massimo di sei settimane dal sorteggio dei Saggi o, nel caso in cui la Commissione sia composta dagli ultimi tre Past President, a partire dalla comunicazione alla base associativa inerente all'attivazione formale della procedura.

Durante questa finestra temporale, gli aspiranti candidati alla Presidenza possono svolgere ufficialmente ogni attività utile al conseguimento dell'appoggio alla propria candidatura.

La valutazione delle condotte poste in essere e dell'attinenza di queste ultime alle prescrizioni del Codice etico è affidata al Collegio speciale dei Probiviri.

La Commissione deve comunque insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale.

Per la presentazione della candidatura sono computabili solamente le dichiarazioni di sostegno sottoscritte in data antecedente al termine della prima settimana dall'insediamento della Commissione di designazione, da parte di rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi. I candidati hanno comunque la possibilità di acquisire ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione delle consultazioni. La Commissione di designazione stabilisce le modalità con cui comunicare alle imprese iscritte i candidati emersi con le relative linee programmatiche.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi. Concorrono alla formazione del predetto consenso le dichiarazioni di sostegno sottoscritte entro la conclusione delle consultazioni. Le imprese non in regola con il versamento dei contributi associativi che hanno formalizzato il proprio sostegno ad una candidatura possono sanare la propria posizione entro la conclusione delle consultazioni. Spetta alla Commissione di designazione segnalare tali situazioni di irregolarità contributiva.

Al termine delle consultazioni, la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea. In assenza di auto candidati o candidati, il Presidente e i Vice Presidenti elettivi cessano il proprio mandato al termine della sua naturale conclusione. Il solo Vice Presidente vicario o più anziano d'età rimane in carica e avvia la procedura per la costituzione di una nuova Commissione di designazione.

Pertanto, viene avviato un nuovo iter che deve portare all'elezione del nuovo Presidente entro tre mesi. Se la procedura non viene completata entro i termini stabiliti e con le modalità indicate, interviene il Collegio speciale dei Probiviri confederali.

Se la Commissione di designazione accerta l'assenza di candidati prima della naturale conclusione del mandato del Presidente, può attivare una procedura finalizzata alla concessione di una proroga biennale eccezionale. Per la realizzazione di questo percorso è necessario effettuare i seguenti passaggi:

1. Certificazione formale dell'assenza di candidati da parte della Commissione di designazione
2. Parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali
3. Rielezione a scrutinio segreto subordinata al raggiungimento di quorum costitutivi e deliberativi qualificati:
 - a. in Consiglio Generale, quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti e voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti
 - b. in Assemblea, approvazione con quorum del 75% dei voti presenti.

ART. 21 VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi fino ad un massimo di otto – che potranno essere eletti anche in tempi diversi, sempre con voto assembleare - e da due Vice Presidenti di diritto nella persona dei Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi, avendo cura di assicurare l'adeguata rappresentanza delle sezioni che versano maggiori contributi.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti.

I Vice Presidenti durano in carica due anni, possono essere riproposti all'Assemblea dal Presidente per il rinnovo fino ad un massimo di 8 anni consecutivi; fanno eccezione il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e il Presidente del Comitato Piccola Industria che scadono alla fine del loro mandato.

I Vice Presidenti terminano il loro mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno al mandato o ai mandati ricoperti.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 22 PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni, con possibilità di essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

Una ulteriore rielezione, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

In caso di numero di candidati non superiore al numero di eligendi sarà possibile la votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Spetta ai Probiviri, in via esclusiva, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema, o interne, e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Cuneo che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su

richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 23

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di Confindustria Cuneo, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, con possibilità di essere rieletti per un ulteriore quadriennio e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Una ulteriore rielezione, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria Cuneo e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

ART. 24 COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

Nell'ambito di Confindustria Cuneo è costituito il Comitato Piccola Industria.

Il Comitato Piccola Industria, in armonia con gli indirizzi e l'attività dell'Associazione, ha lo scopo di tutelare gli interessi specifici delle piccole aziende e promuovere le iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze della Piccola Industria.

Ai fini dell'appartenenza al Comitato si considerano "Piccola Industria" le aziende aventi i requisiti che sono fissati dal Regolamento della Piccola Industria.

Il Comitato è disciplinato dal citato regolamento le cui modifiche devono essere approvate dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria è componente di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Cuneo in qualità di Vice Presidente.

Al Comitato Piccola Industria possono essere affidate, dal Presidente dell'Associazione, deleghe su temi specifici così come previsto dallo Statuto di Confindustria.

Qualsiasi iniziativa al di fuori del budget stabilito annualmente dall'Associazione, che influisca sul conto economico dell'Associazione, deve essere approvata dal Presidente dell'Associazione.

ART. 25 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

In seno a Confindustria Cuneo è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. Il Gruppo si regge con proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio Generale di Confindustria Cuneo.

Il Gruppo si propone di assumere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria nel quadro di una proficua promozione delle attività di Confindustria Cuneo.

Si propone altresì di favorire l'inserimento dei giovani industriali nelle attività imprenditoriali e nella vita associativa, esaltando nei medesimi la consapevolezza della funzione della libera iniziativa.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Cuneo in qualità di Vice Presidente.

Qualsiasi iniziativa al di fuori del budget stabilito annualmente dall'Associazione, che influisca sul conto economico dell'Associazione, deve essere approvata dal Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV:

ARTICOLAZIONI INTERNE

ART. 26

SEZIONI DI CATEGORIA

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutarî l'Associazione è articolata in Sezioni merceologiche che hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste negli organi statutarî dell'Associazione, nelle istanze regionali e nazionali in cui si articola il sistema confederale.

Sentito il parere delle imprese interessate, il Consiglio di Presidenza può proporre al Consiglio Generale di raggruppare e suddividere le Sezioni già costituite in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne delle nuove.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito settore merceologico, hanno egualmente diritto alla tutela ed ai servizi dell'Associazione.

Gli organi di ogni Sezione possono essere:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente.

Ciascuna Sezione può dotarsi di un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

L'Assemblea della Sezione è composta da tutti i soci dell'Associazione appartenenti alla medesima sezione merceologica.

Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 e 34 del presente statuto in quanto applicabili.

Per le votazioni dei rappresentanti nelle Assemblee delle sezioni merceologiche viene attribuito un (1) voto ad ogni azienda.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio il Presidente ed i rappresentanti aggiuntivi (se previsti);
- b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della categoria e l'attività della Sezione;
- c) deliberare sulle relazioni del Consiglio e del Presidente;
- d) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, il Consiglio della Sezione, determinandone il numero dei componenti;
- e) svolgere i compiti del Consiglio di Sezione, qualora non sia costituito.

Il Consiglio della Sezione è composto da un numero dispari di componenti, variabile da tre a nove, eletti ogni due anni, a scrutinio segreto, su una lista, predisposta dall'Assemblea secondo le modalità di formazione e di voto previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Generale.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove lo ritenga opportuno.

Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 12 del presente statuto in quanto applicabili.

Spetta al Consiglio:

- a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione stessa;
- b) rendersi interprete presso gli organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione;
- c) deliberare la costituzione, in seno ad ogni Sezione, di uno o più gruppi determinandone altresì le modalità di funzionamento;
- d) nominare i componenti aggiuntivi di cui all'art. 14.

In assenza di un Consiglio di sezione, l'Assemblea eleggerà i propri rappresentanti sulla base delle autocandidature pervenute.

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica due anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati.

Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione.

ART. 27 ANCE CUNEO

La Sezione Costruttori Edili ANCE Cuneo, in conformità con il regolamento Confederale preposto a definire i rapporti con l'ANCE, può essere considerata organismo provinciale dell'ANCE stessa.

La Sezione Costruttori Edili ANCE Cuneo può, in accordo con gli Organi direttivi dell'Associazione, richiedere personale addetto a mansioni specifiche del settore; le spese relative al personale aggiuntivo e ad ogni altro costo non rientrante nelle normali prestazioni dell'Associazione saranno prevalentemente a carico della Sezione, e la loro entità sarà deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Cuneo, su proposta degli Organi direttivi della Sezione.

E' facoltà della Sezione Costruttori Edili ANCE Cuneo di dotarsi di un proprio regolamento statutario che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale di Confindustria Cuneo.

ART. 28
DISPOSIZIONI GENERALI
SULLE CARICHE E SUI RAPPRESENTANTI ESTERNI

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

Possono candidarsi e ricoprire incarichi sia interni che esterni gli imprenditori che rispettino i requisiti del Codice Etico e la cui azienda sia in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nel caso specifico di gruppi di aziende, deve intendersi rispettata la regolarità contributiva per tutte le aziende del gruppo.

Tutte le cariche di Confindustria Cuneo sono gratuite.

La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con ogni altra carica interna.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica interna all'Associazione.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Inoltre, la carica di Proboviro è incompatibile anche con la carica di Presidente e Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria. Il Revisore contabile può ricoprire la stessa carica anche in altre organizzazioni confederate.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza dell'Associazione, è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I rappresentanti esterni vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera del Consiglio di Presidenza.

Per la carica di Presidente dell'Associazione è necessaria l'adesione di tutte le società presenti sul territorio di competenza dell'Associazione che si presiede.

Obbligatorio il requisito del possesso del doppio inquadramento per le cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori), che si realizza con l'adesione all'associazione territoriale e di categoria con la società di appartenenza con il maggior numero di dipendenti rientrante nel perimetro di competenza associativa.

Per la verifica di tale adempimento organizzativo ed al fine della applicazione della figura del controllo societario – disciplinata dal numero 1 dell'articolo 2359 del codice civile – viene utilizzata la visura camerale ordinaria.

Il regolare inquadramento deve sussistere al momento della formalizzazione dell'autocandidatura a Presidente o della chiusura della relazione della Commissione di designazione, in caso di

candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni; per i Vice Presidenti al momento dell'elezione.

La certificazione spetta al Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria Cuneo, con termine di sette giorni per procedere, con ravvedimento operoso, alla regolarizzazione.

Trascorso tale termine l'autocandidatura non è procedibile oppure – in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni – l'interessato non è candidabile; nel caso dei Vice Presidenti si determina la non eleggibilità.

La mancanza della certificazione del Collegio Speciale invalida la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione ovvero il voto di designazione del Consiglio Generale nonché – per i Vice Presidenti – il voto di elezione.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria Cuneo deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

I rappresentanti si impegnano:

- a) a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Associazione è tenuta a fornire e comunque nel rispetto del presente statuto, del Codice Etico e dei Valori associativi;
- b) alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- c) a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta della Associazione;
- d) ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

All'interno degli Organi Direttivi elettivi, Si richiede, per quanto possibile, di rispettare l'equilibrio tra uomini e donne negli organi direttivi elettivi. Non è richiesta la parità.

ART. 29

DIRETTORE E PERSONALE

Il Direttore di Confindustria Cuneo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Presidenza che ne determina le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni e assemblee. Funge da segretario nelle riunioni di Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, salvo diversa disposizione di chi le presiede.

Coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività associative.

E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Il personale degli uffici dipende e risponde direttamente al Direttore che, dopo aver consultato il Presidente, assume, licenzia e stabilisce il trattamento economico del personale stesso.

Con apposito regolamento interno approvato e modificato dal Consiglio di Presidenza vengono fissate le norme circa la disciplina del personale.

TITOLO V:
FONDO COMUNE E BILANCIO

ART. 30
FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dai beni mobili e immobili in proprietà o comunque in legittimo possesso di Confindustria Cuneo;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo;
- f) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- g) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 31
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre in seguito all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo, redatto in base a quanto previsto dall'apposito regolamento confederale, deve essere trasmesso a Confindustria entro il 30 settembre di ogni anno ed accompagnato da una relazione di revisione redatta da una società o professionista iscritti al registro unico dei Revisori legali.

Il Presidente nomina il Certificatore di bilancio il cui mandato viene tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza del mandato.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI:

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32

MODIFICHE STATUTARIE

Le eventuali modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari il Consiglio di Presidenza può sottoporre ai soci, mediante referendum, modificazioni statutarie da approvare con la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Art. 33

SCIoglimento

Qualora venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 34

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E MODALITA' DI VOTO

La partecipazione alle riunioni è consentita anche da remoto, con adeguati strumenti che assicurino il riconoscimento dell'identità del partecipante e la riservatezza delle comunicazioni.

Tra le modalità di votazione, inclusi referendum, viene ammessa anche la modalità on line che garantisca univocità e segretezza.

Art. 35

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto ed al Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria.